

collega Copercini, perché esso riproduce la formulazione del provvedimento approvata dalla Camera; è chiaro, però, che in questo momento bisogna comunque operare una scelta.

Il collega Saraceni suggeriva che probabilmente, nell'ambito di un potere che rimane discrezionale e di una valutazione che comunque deve essere eseguita dal giudice, l'omessa previsione di quanto originariamente disposto nella lettera *b*) non ha molta importanza. Io sono convinto, invece, che, proprio perché la discrezionalità deve essere riempita di contenuti, probabilmente il mantenimento di quella formulazione poteva rientrare in una logica in cui il percorso all'interno del quale anche il giudice deve muoversi rimanga comunque delimitato.

Mi rendo conto, però, che approvare questo emendamento significherebbe introdurre una modifica sostanziale al provvedimento, il che potrebbe vanificarne l'approvazione. In questa logica, il gruppo per l'UDR-CDU/CDR lascia libertà di voto a tutti i suoi componenti, considerando, ripeto, che probabilmente sarebbe stato preferibile mantenere la formulazione già approvata dalla Camera, ma che introdurre in questo momento una modifica significherebbe davvero vanificare l'attesa di quanti da oltre due anni aspettano l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Copercini 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	348
<i>Votanti</i>	346
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	174
<i>Hanno votato sì</i>	145
<i>Hanno votato no</i> ..	201).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Copercini 1.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	347
<i>Votanti</i>	345
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	173
<i>Hanno votato sì</i>	138
<i>Hanno votato no</i> ..	207).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	356
<i>Votanti</i>	354
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	178
<i>Hanno votato sì</i>	299
<i>Hanno votato no</i> ..	55).

(Esame dell'articolo 2 - A.C. 464-B)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati *(vedi l'allegato A - A.C. 464-B sezione 2)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

LUIGI SARACENI, *Relatore*. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Copercini 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	352
<i>Votanti</i>	349
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	175
<i>Hanno votato sì</i>	62
<i>Hanno votato no</i> ..	287).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Copercini 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	345
<i>Votanti</i>	342
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	172
<i>Hanno votato sì</i>	38
<i>Hanno votato no</i> ..	304).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Copercini 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	351
<i>Votanti</i>	347
<i>Astenuti</i>	4

<i>Maggioranza</i>	174
<i>Hanno votato sì</i>	36
<i>Hanno votato no</i> ..	311).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	365
<i>Votanti</i>	355
<i>Astenuti</i>	10
<i>Maggioranza</i>	178
<i>Hanno votato sì</i>	306
<i>Hanno votato no</i> ..	49).

(Esame dell'articolo 3 – A.C. 464-B)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato *(vedi l'allegato A – A.C. 464-B sezione 3)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	359
<i>Votanti</i>	343
<i>Astenuti</i>	16
<i>Maggioranza</i>	172
<i>Hanno votato sì</i>	319
<i>Hanno votato no</i> ..	24).

(Esame dell'articolo 4 – A.C. 464-B)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, e

del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A - A.C. 464-B sezione 4*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

LUIGI SARACENI, *Relatore*. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è contrario a tali emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Copercini 4.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 4 ci sembrano particolarmente pesanti: di conseguenza, se vogliamo tornare ad un principio generale per il quale, slittando slittando, si aprono le porte delle carceri senza avere nessuno che controlli le effettive condizioni previste dalla legge, si voti pure contro i nostri emendamenti; altrimenti, penso che da parte di tutti i deputati vi debba essere una particolare attenzione per questo tentativo di « deflazionare » le carceri e di riempire le strade dei nostri quartieri popolari di persone con predisposizione a delinquere.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Copercini 4.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 347
Votanti 344

Astenuti 3
Maggioranza 173
Hanno votato sì 65
Hanno votato no . 279).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Copercini 4.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

PIERLUIGI COPERCINI. Presidente, avevo chiesto di parlare!

PRESIDENTE. Onorevole Copercini, ormai ho indetto la votazione e non posso dare la parola per dichiarazione di voto; avevo guardato proprio dalla sua parte, per verificare se intendeva intervenire.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 326
Votanti 322
Astenuti 4
Maggioranza 162
Hanno votato sì 33
Hanno votato no . 289).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Copercini 4.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, la posso perdonare per non avermi dato prima la parola, perché, essendovi una certa logica successiva in questi emendamenti, non cambia nulla intervenire sull'uno o sull'altro. Anche in questo caso le parole che attraggono la nostra attenzione, e che dovrebbero attrarre l'attenzione della pubblica opinione, sono le seguenti: « anche se costituente parte residua di maggior pena ».

Cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che viene aggiudicato un franco anche per pene che hanno una consistenza, in numero di anni, nettamente

superiore: in pratica vengono abbonati gli ultimi quattro anni. Capisco che si tratta di un esperimento — è stato detto più volte — finalizzato alla deflazione delle carceri e a far assurgere le carceri ad una dimensione più umana e le considerazioni svolte sono anche comprensibili, ma questi tre anni che sono diventati quattro e questa estensione alla « parte residua di maggior pena » ci devono far pensare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Onorevole Presidente, cari colleghi, ad eliminazione di equivoci che potrebbero sussistere, voglio precisare che il gruppo di alleanza nazionale, come ha espresso in discussione generale, ha lasciato piena libertà di coscienza sia nel voto sugli emendamenti, sia nella votazione finale, sia in quella sui singoli articoli che compongono questo discusso provvedimento, alcune motivazioni del quale sono recepitibili o condivisibili, altre decisamente non condivisibili.

Nel caso specifico, per quanto mi riguarda, sempre in adempimento di questa libertà di coscienza, faccio presente una fattispecie a titolo di puro esempio, ma si potrebbero poi fare altri esempi. Ci occupiamo di un emendamento che vuole limitare a cinque anni, anziché a dieci anni, l'età della prole convivente con la madre che può espriare nella propria abitazione la pena della reclusione...

GIOVANNI MARINO. Non è questo l'emendamento!

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Stiamo esaminando l'emendamento 4.3?

PRESIDENTE. Sì, onorevole Benedetti Valentini.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Mi scusi, prenderò la parola sull'emendamento successivo 4.4.

PRESIDENTE. Va bene. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Copercini 4.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	349
<i>Votanti</i>	348
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	175
<i>Hanno votato sì</i>	50
<i>Hanno votato no</i> .	298).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Copercini 4.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Penso che l'onorevole Benedetti Valentini vorrà ripetere quanto adesso dirò, per cui gli cedo subito la parola, ma ricordiamoci che questo provvedimento era già stato approvato da questa Camera ed aveva trovato maggioranza e Governo concordi sul limite dei cinque anni di età e non sui dieci anni. Adesso il Senato modifica questo limite, amplia questo franco per le madri e i padri, che possono assistere bambini fino a dieci anni di età, non più solo fino a cinque anni. Stamattina in Commissione ho proposto provocatoriamente, poiché i giovani rampolli della stirpe italiana restano in famiglia fino a trent'anni, che tanto valeva aumentare il limite fino a quell'età: si sarebbe trattato di un altro esperimento nell'ambito di questa legge, in accordo con l'evoluzione dei tempi. Quindi, nonostante fossimo tutti d'accordo sui cinque anni, i senatori hanno elevato questo limite a dieci anni.

Ebbene, in nome di una rapida e definitiva approvazione (ricordiamoci che

il provvedimento è stato presentato alla Camera il 9 maggio 1996 e quindi avevamo tutto il tempo per occuparcene prima) — chissà mai che riuscisse a risolvere i problemi delle carceri? Vedremo —, innalziamo pure il limite da cinque a dieci anni, eleviamolo pure a trent'anni (non ho presentato un emendamento al riguardo perché sarebbe stata una provocazione).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetto Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Esprimo rapidamente il mio voto favorevole all'emendamento, ricordando che voterò a favore degli emendamenti che tendono nella stessa direzione e quindi, conclusivamente, contro il provvedimento nel suo complesso. Dico questo rapidamente per economizzare il tempo a nostra disposizione per via del contingentamento.

Faccio osservare che tutto ciò che elude sostanzialmente l'effettività della pena non va nella direzione dei molti discorsi che sono stati fatti fino ad alcuni minuti fa in ordine alle esigenze di giustizia.

Faccio altresì notare che i dieci anni previsti come età massima della prole per la donna che commette il reato e che debba espriare la pena, potrebbe, probabilmente in molte situazioni, incentivare un fenomeno perverso di « commissionamento », a donne appunto per le quali ricorra tale condizione, di gravi e significativi reati.

Per tale ragione voterò a favore dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Copercini 4.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	330
<i>Votanti</i>	281
<i>Astenuti</i>	49
<i>Maggioranza</i>	141
<i>Hanno votato sì</i>	73
<i>Hanno votato no</i> .	208).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Copercini 4.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	344
<i>Votanti</i>	285
<i>Astenuti</i>	59
<i>Maggioranza</i>	143
<i>Hanno votato sì</i>	74
<i>Hanno votato no</i> .	211).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Copercini 4.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Stamane il relatore Saraceni mi aveva pregato di ritirare questo emendamento. Ebbene colgo ora l'occasione per rispondergli dopo aver meditato su di esso. Sono del parere di mantenere l'emendamento in questione perché con riferimento alle parole « o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole », bisognerebbe capire a chi spetti una decisione a tale riguardo e in quali termini. Aggiungo poi che l'avverbio « assolutamente » non fa altro che condizionare la discrezionalità di chi dovrà interpretare la disposizione normativa in questione.

In altre parole, poiché a me sembra che questa disposizione normativa generi confusione, riterrei opportuna la sua soppressione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Copercini 4.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	337
<i>Votanti</i>	319
<i>Astenuti</i>	18
<i>Maggioranza</i>	160
<i>Hanno votato sì</i>	47
<i>Hanno votato no</i> .	272).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Copercini 4.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Anche questo emendamento ha come obiettivo quello di delimitare con precisione quali siano le condizioni per l'applicazione della disposizione normativa di cui alla lettera *a*), capoverso 1, lettera *c*), ossia di sapere se le condizioni fisiche debbano essere o meno comprovate dall'ufficiale sanitario o da un medico competente per territorio. Mi sembra questa una cosa del tutto normale che viene richiesta, ad esempio, per il rilascio di tanti documenti ufficiali quale il certificato medico per il rilascio della patente.

Qui si tratta di decidere sulla sorte di una persona e di conseguenza non vedo per quale ragione gli organi ufficiali dello Stato non debbano essere chiamati a dare il loro parere. Sembra invece che qui si voglia lasciare l'applicazione della norma ad un'«altra» discrezionalità.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Copercini 4.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	340
<i>Votanti</i>	338
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	170
<i>Hanno votato sì</i>	43
<i>Hanno votato no</i> .	295).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Copercini 4.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	345
<i>Votanti</i>	342
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	172
<i>Hanno votato sì</i>	50
<i>Hanno votato no</i> .	292).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Copercini 4.9.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Pur non essendo convinto completamente delle argomentazioni a sostegno dell'invito rivolti, ritiro il mio emendamento 4.9.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gasparri. Ne ha facoltà.

MAURIZIO GASPARRI. Signor Presidente, poiché il mio gruppo ha lasciato piena libertà di voto e di opinione in merito a questo provvedimento, annuncio che voterò contro l'articolo 4 e contro l'intero impianto della legge, che rischia di

agevolare, più ancora di quanto non avvenga già oggi, l'opera della criminalità diffusa e comune.

Ritengo che il Parlamento stia commpiendo un grave errore approvando questa legge e non vorrei che se ne dovesse pentire successivamente a fronte di una recrudescenza dell'emergenza criminale. Quindi, voterò contro l'articolo 4 e contro la legge nel suo complesso, nella speranza che i colleghi facciano altrettanto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	333
<i>Votanti</i>	329
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	165
<i>Hanno votato sì</i>	276
<i>Hanno votato no</i> ..	53).

(Esame dell'articolo 5 - A.C. 464-B)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato *(Vedi l'allegato A - A.C. 464-B sezione 5)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	340
<i>Votanti</i>	332
<i>Astenuti</i>	8
<i>Maggioranza</i>	167
<i>Hanno votato sì</i>	279
<i>Hanno votato no</i> ..	53).

(Esame dell'articolo 6 - A.C. 464-B)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati *(vedi l'allegato A - A.C. 464-B sezione 6)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

LUIGI SARACENI, Relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti Copercini 6.1 e 6.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CORLEONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Copercini 6.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	345
<i>Votanti</i>	343
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	172
<i>Hanno votato sì</i>	43
<i>Hanno votato no</i> .	300).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Copercini 6.2.

PIERLUIGI COPERCINI. Chiedo di parlare per motivarne il ritiro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, sono pienamente convinto che questo emendamento vada contro il principio di uguaglianza e che per certi versi sia

incostituzionale, quindi lo ritirerò, ma non senza aver svolto prima le seguenti considerazioni. Sappiamo che i cittadini extracomunitari che si trovano nelle nostre carceri rappresentano un terzo della popolazione carceraria e sappiamo altresì che il loro ingresso in Italia viene spesso e volentieri agevolato dall'intervento della criminalità organizzata, della quale si sa dove e come opera. È noto, infatti, il costo di ogni documento fornito a tali persone ed è noto altresì il costo di ogni spostamento di tali individui.

Avrei però una proposta da avanzare in merito agli extracomunitari privi del regolare permesso di soggiorno che vengono condannati nel nostro paese perché hanno commesso un reato. Se è vero che anche per essi deve valere il principio di legalità, perché siamo tutti uguali di fronte alla legge, è pur vero che il Governo dovrebbe prendere in considerazione la proposta che sto per avanzare. Non è la prima volta che formulo un simile invito, ma *repetita iuvant*. Considerato che il ministero in una tabella esaustiva ha suddiviso i cittadini extracomunitari che si trovano nelle nostre carceri sulla base della provenienza, invito il Governo ad instaurare con i paesi di provenienza di queste persone dei rapporti bilaterali che consentano ai cittadini italiani condannati in quei paesi di scontare la pena nelle nostre carceri e a quelli extracomunitari condannati in Italia di scontare la pena nelle galere del paese di origine.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti	345
Votanti	344
Astenuti	1
Maggioranza	173
Hanno votato sì	295
Hanno votato no ..	49).

(Esame dell'articolo 7 - A.C. 464-B)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7, nel testo della Commissione, e dell'unico emendamento ad esso presentato (vedi l'allegato A - A.C. 464-B sezione 7).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

LUIGI SARACENI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Coperchini 7.1, soppressivo dell'articolo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, anche il Governo esprime parere contrario su tale emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che, essendo stato presentato un solo emendamento soppressivo, porrò in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione.

Indico pertanto la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 7.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti	355
Votanti	349
Astenuti	6
Maggioranza	175
Hanno votato sì	296
Hanno votato no ..	53).

(Esame dell'articolo 8 - A.C. 464-B)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8, nel testo della Commissione, e dell'unico emendamento ad esso presentato (vedi l'allegato A - A.C. 464-B sezione 8).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sull'emendamento Copercini 8.1, soppressivo dell'articolo 8.

LUIGI SARACENI, *Relatore*. Il parere è contrario, Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo esprime parere contrario, Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che essendo stato presentato un solo emendamento soppressivo, porrò in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 8.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	348
<i>Votanti</i>	343
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	172
<i>Hanno votato sì</i>	303
<i>Hanno votato no</i> ..	40).

***(Dichiarazioni di voto finale
— A.C. 464-B)***

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzione. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Sarò brevissimo perché non mi sembra il caso di ripetere gli argomenti che abbiamo ampiamente trattato ieri sera, anche se magari l'Assemblea era meno vivace e meno affollata.

Valgano però le considerazioni che abbiamo fatto e per tutte quella che era

poi rappresentata da un dato numerico sottolineato ieri sera dal sottosegretario Corleone. Sappiamo che questo provvedimento incide su una logica complessiva e cerca di analizzare quali tipi di devianze popolano le nostre carceri. Questo dato può essere ricavato proprio dagli elementi che il sottosegretario Corleone ci ha fornito ieri: sappiamo che circa il 30 per cento della popolazione carceraria è formato da tossicodipendenti e che circa un altro 20 per cento è costituito da extracomunitari. Quindi, circa il 50 per cento della popolazione carceraria è composto da persone che non hanno una spiccata vocazione a delinquere, ma che costituiscono sacche sociali deboli che incappano nelle maglie della giustizia.

Sulla base di questi dati il carcere e l'intero regime carcerario hanno per certi versi perso il loro connotato specifico, dal momento che la società — che non si occupa di certe cose — ha delegato ad uno ospizio improprio (mi riferisco agli extracomunitari) o ad un ospedale improprio (e mi riferisco ai tossicodipendenti) lo svolgimento di certe funzioni. Siamo perfettamente consapevoli che la struttura carceraria non è in grado di offrire, per esempio ai tossicodipendenti, la possibilità di reinserimento che all'esterno può invece essere assicurata.

Se questo è vero, se il carcere non è in grado di far fronte al compito al quale è stato chiamato, dobbiamo essere consapevoli che la normativa in esame — nel solco di altre già approvate — si colloca in un contesto che non può non ottenere l'avallo di tutto il Parlamento. In questa logica — pur sapendo che il testo originariamente varato dalla Camera era parzialmente diverso: io stesso avevo presentato emendamenti su cui ci eravamo misurati in Commissione — dopo due anni è necessario porre la parola « fine » rispetto a legittime attese che verranno però in parte vanificate. Qualcuno infatti si è preoccupato non di fare informazione, ma di distorcere il contenuto effettivo della normativa.

Essa non porterà gran che a molti, ma riequilibrerà un dato a tutt'oggi distorto. Dichiaro comunque il voto favorevole del gruppo per l'UDR-CDU/CDR.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Li Calzi. Ne ha facoltà.

MARIANNA LI CALZI. Annuncio il voto favorevole su questo provvedimento del gruppo di rinnovamento italiano e chiedo che sia autorizzata la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna del testo della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Il gruppo dei democratici di sinistra-l'Ulivo voterà a favore di questo provvedimento. C'è stato un lungo lavoro su quest'importante iniziativa legislativa che parte da una prima proposta dell'onorevole Simeone, a nostro avviso ingiustamente contrastata, e che si avvale del lavoro dell'onorevole Saraceni, relatore, che ha accorpato le altre proposte.

Di questa legge di modifica all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975 apprezziamo lo scopo di semplificare il trattamento penitenziario su condanna definitiva; ne apprezziamo inoltre la più accentuata garanzia rispetto al trattamento della libertà personale anche del condannato a pene residuali. È una riforma molto avvertita dalla maggior parte della popolazione carceraria e meglio dalla parte di coloro i quali sono in attesa dell'espiazione di minimi residui di pena, buona parte di quest'ultima essendo stata purtroppo espia nella forma della custodia cautelare.

Questa non è una legge che indulge a condoni striscianti o perdonismi impliciti e facili ma è destinata a potenziare le

misure alternative al carcere che non vi è motivo di rendere operative solo per la custodia cautelare. La semplificazione delle procedure, che questa legge propone, vuole favorire l'accesso al trattamento di favore ai più deboli, ai più poveri (pensiamo anche alla forte quota di immigrati detenuti). La riforma dunque incide in maniera positiva sul processo dell'esecuzione e tende ad armonizzare il principio insopprimibile della certezza della pena che, com'è noto, nello stato attuale della giustizia è riservato solo nei confronti di chi ha espia, sotto forma di custodia cautelare, i tempi occorrenti per i tre gradi di giudizio con il principio della funzione sociale della pena stessa.

Questa legge dunque conferisce dignità al procedimento nella fase dell'esecuzione, ovviando a molti inconvenienti, come quelli derivati dall'automatismo della emissione degli ordini di carcerazione ad opera del pubblico ministero (ora interverrà un'indagine specifica da parte del tribunale di sorveglianza). Si completa così, in modo conforme all'intero sistema, la stessa previsione contenuta nell'articolo 47 della legge Gozzini. È un primo avvio per una riflessione che il Parlamento dovrà comunque compiere sulla riforma dell'intero sistema delle misure alternative al carcere in una direzione di equità e di giustizia.

Nella discussione generale è stato già sottolineato dal collega Bonito il valore di alcune modifiche apportate dal Senato. Ve ne sono alcune che dilatano l'ambito di applicazione della riforma, così come delineato nella prima lettura: positive quelle apportate in tema di affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare, così come quella relativa all'aumento dell'organico degli assistenti sociali presso l'amministrazione penitenziaria, per un numero di 686 unità, e degli operatori amministrativi, per un numero di 140 unità.

Purtroppo il Senato ha in parte neutralizzato lo scopo di favorire l'accesso al beneficio della legge per i meno abbienti innanzi al giudice di sorveglianza; tutto è però temperato dalla abolizione della di-

storsione derivata per la modifica dell'ordine di carcerazione dal sistema precedente, contenuto nell'articolo 656 e degli atti connessi. Si prevede ora infatti che la sospensione, da parte del pubblico ministero, dell'esecuzione della pena venga consegnata all'interessato che potrà così promuovere, con pienezza di cognizione, l'accesso alle misure alternative.

Sono queste le ragioni di fondo che determinano la motivazione al voto favorevole da parte dei deputati del gruppo dei democratici di sinistra (*Applausi dei deputati del gruppo dei democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Se già in riferimento al disegno di legge n. 3686-B, concernente gli incentivi ai magistrati, abbiamo osservato che si trattava di un provvedimento inutile da un punto di vista operativo, e cioè non sufficiente per risolvere i problemi delle sedi disagiate, tanto che lo abbiamo definito un provvedimento tampone, rispetto alla proposta di legge n. 464-B, sottoposta al nostro esame in terza lettura (quindi presumibilmente con le idee chiare sul suo contenuto), dobbiamo svolgere considerazioni diverse.

Le modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale e alla legge n. 354 (in riferimento alle misure alternative alla detenzione) introducono un *vulnus* nel nostro ordinamento di giustizia, spostando la gravità di un problema di enorme portata, quale quello di disagio nelle carceri, nei quartieri popolari, cioè dove vive e lavora la base del nostro paese, tralasciando i quartieri residenziali borghesi dove non si trovano extracomunitari e tossicodipendenti, i quali invece vivono negli ambienti più popolari degradandoli ulteriormente.

Quando abbiamo discusso in Commissione sul provvedimento, nel momento in cui ci è stato rinviato dal Senato, avevo cercato di porre in evidenza come la

carcerazione domiciliare e la consegna dei documenti di contestazione o di atti giudiziari o di quant'altro fossero improponibili per quelle due categorie di « frequentatori » delle carceri. È improponibile poiché, in genere, i componenti di queste due categorie non hanno un domicilio fisso e neppure un avvocato in grado di preparargli le carte per fargli inviare queste misure cautelari a domicilio.

Ieri l'onorevole Simeone (che ha la primogenitura su questa proposta di legge, presentata il 9 maggio 1996, sull'impianto del quale il Parlamento ha operato in maniera tale da stravolgerne i principi chiave per dare una risposta immediata) ha diviso un po' l'opinione dei garantisti da quella dei giustizialisti. Non mi sembra che si possa essere favorevoli o contrari a questo provvedimento schierandosi in una delle due categorie indicate, che rientrano poi in una suddivisione creata ad arte soprattutto per gettare del fumo negli occhi dell'opinione pubblica. Come i colleghi della Commissione giustizia sanno benissimo, noi della lega nord per l'indipendenza della Padania ci siamo battuti per la depenalizzazione dei reati minori in occasione della discussione — in Commissione e qui in Assemblea — del provvedimento in materia (quest'ultimo è attualmente all'esame del Senato; vedremo poi cosa faranno al riguardo i nostri colleghi senatori). Non vi è quindi alcun legame con quella suddivisione; ma, nella visione di un mondo futuro quale quello che vedrà l'adeguamento alle normative europee e ad un contesto civile, è chiaro che si debba avere la certezza della pena, nella certezza paritetica del diritto...

PRESIDENTE. Onorevole Copercini, il tempo assegnato al suo gruppo è terminato.

PIERLUIGI COPERCINI. Avviandomi rapidamente alla conclusione, vorrei rilevare che questa proposta di legge, con la previsione di quegli assistenti sociali e di quella liberazione anticipata, sia più un provvedimento di carattere economico che altro; forse, tenderà a costituire una base

per il proliferare sul territorio di certe cooperative di servizi sociali di cui in Emilia abbiamo già conosciuto l'operato (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giuliano. Ne ha facoltà.

PASQUALE GIULIANO. Mi limiterò a svolgere soltanto poche considerazioni e rilievi, tenuto conto del fatto che il provvedimento ha già avuto un esame esauritivo sia in questa sede sia nel corso della precedente discussione.

La proposta di legge che giunge ora nuovamente all'esame dell'Assemblea, dopo le non irrilevanti modifiche apportate dal Senato (le quali, però, non sono certamente di quell'ampiezza alla quale prima faceva riferimento l'onorevole Gasparri, con toni inutilmente allarmati), costituisce indubbiamente un indietreggiamento rispetto alle soluzioni che erano state accolte da questo ramo del Parlamento. In particolare il contenuto dell'articolo 1, nel testo approvato dal Senato, ha di fatto vanificato proprio quel meccanismo automatico che era stato inserito per l'applicazione della misura alternativa.

La soluzione adottata dal Senato, il quale ha previsto la sospensione dell'ordine di esecuzione e la consegna al condannato con l'avviso che può entro trenta giorni presentare istanza, non garantisce per la verità l'eliminazione di quegli inconvenienti — e soprattutto di quei pericoli — di ripugnante iniquità che erano stati segnalati a sostegno della soluzione nella discussione svoltasi in questa Camera.

Ad ogni modo è anche indubbio — e questo ci sembra il dato assorbente — che, a parte il meccanismo procedurale, si è ora pressoché unanimemente giunti ad una maturazione e ad una sostanziale condivisione del principio cardine dell'innovazione. Se il provvedimento verrà approvato in tempi brevi, così come è presumibile che avvenga, si scongiurerà in maniera significativa l'eventualità che per

le disfunzioni degli uffici di sorveglianza sovraccarichi di lavoro i condannati a detenzione breve non riescano ad accedere alle misure alternative e scontino la pena in carcere prima di ottenere una decisione.

A parte quindi l'esigenza di alleggerimento della presenza carceraria, va riaffermata ancora una volta la necessità assoluta di riservare la detenzione carceraria a casi assolutamente indispensabili. Del pari, come è stato da più parti osservato in sede di discussione, vanno garantite durante la carcerazione condizioni di vita che rispettino la dignità umana e che soprattutto agevolino quelle finalità di rieducazione della pena cui si è richiamato il nostro costituente. E su questo punto, ora che stiamo licenziando tali disposizioni le quali ben possono considerarsi un naturale complemento della legge Gozzini, bisogna portare l'attenzione di tutti. Il carcere non deve rappresentare un luogo di sofferenza maggiore di quello che ad esso è proprio. La civiltà di un popolo si misura soprattutto dalla concezione che esso ha della pena e della modalità con la quale la fa espiare.

Annuncio quindi il voto favorevole del gruppo di forza Italia, e sollecito tempi brevi perché tutte le problematiche delicate e per certi versi angoscianti della detenzione vengano poste al più presto al centro di una sua riforma globale (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, credo che siamo in presenza di un provvedimento che incide positivamente su alcuni principi di civiltà giuridica nell'esecutività delle sanzioni penali.

I verdi si sono battuti con determinazione, sia durante la discussione e l'approvazione in prima lettura alla Camera, sia poi al Senato e ora nuovamente alla Camera, per l'approvazione di questa proposta di legge che rafforza il ruolo delle

misure alternative al carcere e l'accesso a tali misure soprattutto per quei condannati che spesso hanno già, durante l'iter processuale delle proprie vicende giudiziarie, la penalizzazione di non potersi dotare di legali che svolgano con coerenza, con determinazione e spirito di sacrificio il proprio lavoro, in quanto spesso avvocati d'ufficio. Questi condannati, infatti, nel corso dei loro procedimenti giudiziari non hanno la possibilità, per diverse motivazioni quasi sempre economiche, di poter scegliere liberamente il proprio avvocato e quindi sono penalizzati non solo durante l'iter processuale, ma anche nel momento in cui la condanna diventa definitiva e viene loro notificata in maniera non sempre coerente con le norme del codice di procedura penale, ritrovandosi da un giorno all'altro a fare i conti con la detenzione.

Noi interveniamo in maniera efficace con questo provvedimento per rompere un meccanismo di per sé sbagliato; interveniamo dando forza, nel nostro codice di procedura penale attraverso l'intervento sull'articolo 656 e poi sulla normativa successiva, a tutte quelle norme che vanno dagli arresti domiciliari, all'affidamento in prova, a tutto ciò che è sanzione alternativa tesa a rafforzare l'idea che la pena, soprattutto per i reati meno gravi, deve essere umana e volta al recupero di colui che è condannato e che quindi si trova a dover subire gli effetti della legge e della sanzione penale.

Noi verdi ci siamo battuti soprattutto durante la prima lettura alla Camera per estendere gli effetti e i benefici di questo provvedimento anche a coloro che attualmente si trovano nella condizione di detenuti e non solo a coloro che saranno condannati quando questa legge entrerà in vigore. Sappiamo che è una battaglia difficile. Abbiamo dovuto rappresentarla in quest'aula e in Commissione giustizia durante la prima lettura. Oggi ci rendiamo conto — è questo il motivo per cui non abbiamo ripresentato emendamenti in quella direzione — che era comunque utile dare un primo segnale approvando la proposta di legge nel testo che ci è stato

trasmesso dal Senato perché questo provvedimento, lo voglio ricordare, era una delle richieste che i detenuti italiani avevano fatto al Parlamento, alle forze politiche, al Governo quando, nel novembre del 1997, avevano iniziato uno sciopero della fame che dal carcere di Rebibbia, a Roma, si era poi esteso ad altri istituti penitenziari del paese.

Quindi, era necessario dare un segnale, a volte anche sacrificando alcuni convincenti personali o di gruppo che avrebbero potuto rendere questo provvedimento ancora più incisivo e radicale. Certo, nel momento in cui questa proposta verrà approvata, il sovraffollamento nelle nostre carceri subirà, se non altro, una forte battuta d'arresto, perché essa riguarderà tutte le condanne definitive. Nella cultura di questo paese e del Parlamento, nell'opinione pubblica si rafforza così l'idea che il carcere deve rimanere una sanzione estrema solo per i reati gravi e non per tutti i reati minori, sui quali invece è molto più efficace intervenire con misure alternative.

Credo che quella di oggi sia una buona legge di civiltà e voglio ringraziare il sottosegretario Corleone per il modo con cui ha seguito questo provvedimento e per il suo contributo, non solo tecnico ma anche ideale e di ispirazione riformista. Credo che sul terreno della giustizia, dei diritti del detenuto e di chi si trova in un rapporto negativo con la legge, inizi certamente una fase positiva, perché si avvia un forte riformismo che mi auguro venga rafforzato anche con altri provvedimenti che si stanno discutendo in Commissione giustizia e che presto arriveranno all'esame di questa Assemblea, come quello sull'incompatibilità carceraria per i malati gravi di AIDS, altra grande questione di civiltà che spero sia presto affrontata e risolta da questo Parlamento (*Applausi dei deputati del gruppo misto-verdi-l'Ulivo e di deputati del gruppo dei democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.

Onorevole Marino, il suo gruppo dispone ancora di 14 minuti, ma lei dovrà dividere questo tempo con l'onorevole Selva.

GIOVANNI MARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri sera, prendendo la parola nel corso della discussione sulle linee generali, ho avuto modo di illustrare la posizione di alleanza nazionale sottolineando le perplessità che la proposta di legge in esame suscita, soprattutto per l'elevazione dei limiti di pena per accedere ai benefici previsti dalla legge sull'ordinamento penitenziario, così come si prevede con questo provvedimento. Perplessità suscita anche l'aumento del limite di età relativamente ai minori per le ipotesi contemplate nell'articolo 4 della proposta di legge.

Serie perplessità nascono inoltre dall'introduzione dell'articolo 1-bis, recante un'ipotesi assolutamente non prevista nella legislazione vigente. Si tratta infatti di una nuova fattispecie di detenzione domiciliare.

Qualche aspetto positivo può forse essere rilevato solo nel particolare meccanismo previsto dal comma 5 dell'articolo 1 relativamente all'avviso al condannato ed alla conseguente possibilità per lo stesso di presentare istanza al tribunale di sorveglianza per chiedere la concessione di una delle misure alternative previste dalla legge. Per il resto prevalgono però, come dicevo, perplessità e preoccupazioni.

Lo Stato di diritto, onorevoli colleghi, impone anche la certezza della pena che deve essere scontata. Soprattutto, uno Stato di diritto deve garantire la tranquillità e la sicurezza dei cittadini. Ciò non vuol dire che è necessario non rispettare la personalità del condannato anche nel carcere o che non bisogna rivedere tutta la struttura carceraria. Non è infatti possibile che oggi vengano ammassati in celle anguste tre o quattro condannati in condizioni di incredibile complessità.

Tutto questo, però, non significa che noi non dobbiamo valutare con serena obiettività alcune situazioni che vengono a crearsi con questa proposta di legge.

Ribadiamo infatti una considerazione: la proposta originaria dell'onorevole Simeone aveva un contenuto certamente diverso e comunque limitato. Oggi possiamo ben dire pertanto, onorevoli colleghi, che ci troviamo dinanzi ad una proposta di legge completamente «desimeonizzata». Simeone, infatti, si occupava con un solo articolo di una piccola modifica che avrebbe anche potuto essere considerata accettabile. Però da quella modesta proposta si è passati a ben altre, determinando circostanze nuove che noi non possiamo accettare completamente.

Nella discussione generale non sono emersi elementi atti a fugare le nostre perplessità. Peraltro poco fa sono stati respinti alcuni emendamenti dell'onorevole Copercini che tendevano ad eliminare l'aumento di pena previsto in questa proposta di legge, ristabilendo un certo equilibrio. Ciò ha complicato ulteriormente la situazione e comunque non ha corretto gli aspetti negativi della proposta di legge.

Onorevoli colleghi, ritengo di dover ribadire quanto ho già dichiarato ieri: i deputati del gruppo di alleanza nazionale voteranno liberamente secondo coscienza, perché la materia di cui ci stiamo occupando è certamente di grande importanza. Si tratta infatti della libertà dei cittadini, si tratta della tutela di taluni diritti dei condannati e si tratta anche di evitare che non venga garantita la piena sicurezza della collettività. Confermo pertanto quanto ieri ho anticipato (*Applausi di deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Selva. Ne ha facoltà.

Onorevole Selva, naturalmente può intervenire stando seduto.

GUSTAVO SELVA. La ringrazio, Presidente, ma mi alzerò in piedi.

MAURIZIO GASPARRI. Selva è un eroe (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*)!

GUSTAVO SELVA. Signor Presidente, c'è un certo imbarazzo nel parlare a nome del gruppo di alleanza nazionale, ma credo sia per me doveroso intervenire non tanto per entrare nel merito, cosa che è già stata fatta dall'onorevole Marino per quanto riguarda le considerazioni ed il voto espresso su alcuni emendamenti, ma per chiarire che i deputati di alleanza nazionale non si sentono di prendere una posizione comune, se non quella della libertà di coscienza.

Posso condividere il giudizio di coloro che considerano che questa sia una legge che introduce un atto di civiltà giuridica. Posso condividere la valutazione che essa tende a sfoltire le carceri e stabilire condizioni migliori per coloro che sono costretti a misure detentive. Posso considerare positivo che questo nostro dibattito e questa legge servano ad approfondire il tema di misure alternative al carcere, che sono forse le più civili. Ma, come osservava poco fa l'onorevole Marino, occorre tenere presente che in uno Stato di diritto lo scontare la pena, che noi dobbiamo supporre essere stata irrogata nella misura della colpa, rappresenta esso pure un atto di civiltà giuridica e di convivenza civile.

I cittadini italiani, che qualche volta sono colpiti dalle azioni delittuose compiute, quando tutti i gradi del processo siano stati esauriti, aspettano che la pena sia effettivamente scontata.

In questa condizione la libertà di voto diventa per noi libertà di coscienza: una libertà di coscienza per coloro i quali ritengono che questa legge abbia un contenuto di civiltà giuridica, una libertà di coscienza per quanti invece ritengono che essa sia una strada per lo meno ancora non praticabile nei casi che sono stati considerati.

Mi pare che il gruppo di alleanza nazionale, non avendo potuto raggiungere al suo interno una condizione di maggioranza ed esprimendosi attraverso la libertà, affidata al più nobile ed elevato dei sentimenti, degli impegni e dei doveri, vale a dire il rispetto della propria coscienza, contribuirà anch'esso a rendere più civile

e più reale il risultato di questa nostra discussione. La ringrazio, signor Presidente (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Simeone. Ne ha facoltà. Le ricordo che ha a disposizione cinque minuti.

ALBERTO SIMEONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, nel dichiarare il mio voto favorevole sulla proposta di legge che per la bontà di molti colleghi della maggioranza e dell'opposizione è stata e continua ad essere definita « legge Simeone » in tutti gli ambiti in cui la stessa ha finito per diventare oggetto di un dibattito ampio e stimolante, non posso fare a meno di osservare come l'iter di tale provvedimento sia stato accompagnato da polemiche e da incomprensioni molto spesso pretestuose e chiaramente strumentali.

L'iter del provvedimento si è accompagnato anche ad alcune amarezze personali, che hanno caratterizzato questa vicenda in maniera assai dolorosa. In particolare in molti ambienti si è voluto forzatamente alimentare una discussione ideologica, laddove invece l'intento sotteso a questa iniziativa è stato quello di travalicare qualsiasi ideologia o idealità. L'iniziativa, quindi, è ascrivibile esclusivamente ad una scelta di civiltà, in quanto tale non monopolizzata né monopolizzabile da sovrastrutture ideologiche, plasmate per finalità contingenti e utilitaristiche dall'uno o dall'altro schieramento in contraddittorio.

Del resto, l'ampia maggioranza che si è coagulata sul provvedimento dimostra come l'esigenza ad esso sottesa sia avvertita diffusamente, al di là delle manichee e spesso incongrue differenziazioni tra maggioranza ed opposizione. Ma dimostra anche, onorevoli colleghi della sinistra, come la proposizione di alcune fondamentali tematiche non rappresenti affatto un inattaccabile monopolio di ben identificati

schieramenti e possa essere ricondotta, cari colleghi del mio gruppo politico, alla sensibilità di singoli parlamentari che rispetto a tematiche di ampio respiro riescono ad esprimere la vitale capacità di agire in perfetta sintonia sia con il principio dell'assenza di vincoli nell'esercizio del mandato sia con la più grande esigenza di garantire la realizzazione di interventi e di misure che abbiano il senso ed il sapore della civiltà.

La « legge Simeone » non è un provvedimento svuota-carceri, come pure si è scritto e si è detto: rappresenta invece un tentativo di razionalizzare il sistema penale, ispirandosi a principi di parità di trattamento fra il condannato che può avvalersi di una difesa cosiddetta tecnica ed il condannato impossibilitato a farlo (per motivi economici, per *ignorantia legis*, per incuria). In tale contesto sarebbe veramente irrazionale non considerare che la popolazione carceraria è costituita per due terzi da individui a bassa o bassissima scolarità o dalla debolissima capacità economica. L'aspetto va preso in seria e severa considerazione proprio nel momento in cui si intende mettere mano con organicità al problema carcerario.

È in questo spirito che, nonostante l'alterazione dell'impostazione originaria del provvedimento (conseguente alle modifiche introdotte dal Senato), raccomandando ai colleghi del mio gruppo politico ed a tutti i colleghi di far convergere su di esso il più ampio consenso esprimibile da questa Assemblea.

Il testo è sicuramente migliorabile, anzi, io dico, largamente migliorabile e l'esperienza attuativa ci sarà certamente di ausilio per successivi, a mio avviso inevitabili, interventi correttivi. In questo momento, però, non sarebbe assolutamente saggio ostacolare un processo innovativo che consentirà al nostro ordinamento giuridico non soltanto di arricchirsi di un provvedimento che diventa veramente fondamentale sulla strada di una nuova visione dell'ordinamento penitenziario, ma soprattutto di acquisire in via definitiva un rivoluzionario principio di grande civiltà giuridica e costituzionale.

L'urlo del silenzio, onorevoli colleghi, dolente e lacerante, di migliaia di reclusi si è spento sempre tra le mura del carcere, che ha ammantato di silenzi, spesso colpevoli e complici, le tragedie di tanti internati. Quelle mura ora vengono ampiamente squarciate e la speranza della rigenerazione, non più sperata, ma effettiva, occupa spazi sempre più ampi e fino ad ora soltanto sognati.

Non sembri retorico il mio dire, ma questo è un gran giorno per il nostro paese. Questa sì, onorevoli colleghi, è una grande tappa di civiltà (*Applausi - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Simeone.

Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

(Coordinamento - A.C. 464-B)

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

(Così rimane stabilito).

(Votazione finale e approvazione - A.C. 464-B)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 464-B, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione

Comunico il risultato della votazione:

S. 1406 - Simeone: « Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni » (*approvata dalla Camera e modificata dalla*